

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO E LA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LOCALE DI ARONA PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PER IL SUPPORTO E IL SOSTEGNO AI CITTADINI CASTELLETTESI CHE SI TROVANO IN SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ.

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ nella sede municipale di Castelletto Sopra Ticino

TRA

il Comune di Castelletto Sopra Ticino, da ora denominato Comune, rappresentato dal Responsabile dell'Area Servizi Sociali, dott.ssa _____ nata a _____ il _____ C.F. _____ e domiciliata per la sua carica presso _____

E

La Croce Rossa Italiana, Comitato di Arona, (di seguito denominato Croce Rossa Italiana) rappresentata dal Presidente sig. _____ nato a _____ il _____, C.F. _____

Premesso

- Che tra le grandi componenti del Terzo Settore, insieme con il volontariato e le cooperative sociali, l'associazionismo sociale ha acquistato una rinnovata identità con l'approvazione della L.383/2000 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale". La legge completa il quadro normativo sul non profit aggiungendosi a quella sul volontariato e sulla cooperazione sociale;
- Che il Codice del Terzo Settore adottato con il D.lgs. 117/2017 riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e della pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (art. 2 del D.lgs. 117/2017);
- Che l'art. 56, comma 1, d. lgs. n. 117/17 (Codice del terzo settore) stabilisce quanto segue: "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato (OdV) e le associazioni di promozione sociale (APS), iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.";
- Che le risorse economiche delle associazioni di promozione sociale possono provenire da molteplici fonti quali: quote e contributi degli associati, eredità e donazioni, contributi statali e locali come pure finanziamenti dell'Ue e di organismi internazionali, erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- Che il Comune di Castelletto Sopra Ticino intende avvalersi della prestazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Arona per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali in materia di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;
- Che la Croce Rossa Italiana – Comitato di Arona opera da anni sul territorio castellettese fornendo aiuto e supporto ai nuclei familiari che si trovano in difficoltà fornendo soccorso sia in termini sanitari che economici attraverso il reperimento di beni di prima necessità;
- Che la Croce Rossa Italiana – Comitato di Arona, sin dall'inizio della pandemia da COVID-19, ha messo in campo mezzi, volontari e risorse materiali, al fine di garantire e rafforzare il supporto alla cittadinanza;
- Che la Croce Rossa Italiana – Comitato di Arona svolge, su richiesta del Comune:

- servizi di supporto e assistenza al domicilio per cittadini castellettesi positivi al Covid-19 per fornire loro sostegno immediato per l'igiene personale e la gestione domiciliare di infermità o situazioni di disagio in attesa dell'attivazione di servizi istituzionali;
 - servizi di monitoraggio per i cittadini castellettesi positivi al Covid-19 che si sono trovati ad avere necessità di ausilio in momenti in cui risultava impossibile attivare i canali istituzionali di assistenza domiciliare (orario serale/notturno – festivi...);
 - servizi di assistenza sanitaria, volti alla prevenzione ed alla riduzione della vulnerabilità individuale e della comunità;
 - attività di educazione e prevenzione sanitaria;
- Che a seguito di un confronto con i Rappresentanti della CRI del territorio è emersa la volontà di proseguire nella collaborazione che sussiste da diverso tempo, formalizzando apposita convenzione per individuare le attività che vengono affidate alla Cri nel rispetto delle competenze istituzionali.

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra generalizzate si conviene e si stipula quanto segue:

ART 1 - OGGETTO E FINALITÀ E DURATA

La presente convenzione, tenuto anche conto della lodevole attività svolta sin dall'inizio della pandemia, rafforza ed istituzionalizza forme di cooperazione tra il Comune di Castelletto Sopra Ticino ed il Comitato di Arona della Croce Rossa Italiana.

La presente convenzione viene stipulata tra Comune e la Croce Rossa Italiana, comitato di Arona, al fine di effettuare in forma coordinata una pluralità dei servizi a favore dei cittadini del Comune come descritti al successivo art. 2.

La presente convenzione ha validità per l'anno 2021.

ART 2 – COMPITI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

La Croce Rossa Italiana si impegna a fornire supporto e sostegno ai cittadini castellettesi:

- che si trovano in situazioni di difficoltà urgenti legate alla componente sanitaria e/o sociale e/o che manifestino necessità di supporto per il reperimento di beni di prima necessità;
- per la gestione domiciliare di situazioni critiche nei momenti in cui non sia possibile l'attivazione immediata dei servizi istituzionali di assistenza domiciliare (orario serale/notturno – festivi...).

La Croce Rossa Italiana si dichiara disponibile ad effettuare assistenza sanitaria e logistica in occasione di eventi e pubbliche manifestazioni organizzate e/o promosse dall'Amministrazione comunale e per altre necessità di pertinenza del Comune.

La CRI provvederà ad effettuare i servizi richiesti utilizzando proprio personale volontario adeguatamente preparato e propri automezzi.

ART 3 – COMPITI DEL COMUNE

Il Comune di Castelletto Sopra Ticino si impegna a:

- segnalare i destinatari degli interventi che dovessero necessitare di interventi di sostegno;
- avvisare la CRI di eventi e pubbliche manifestazioni organizzate e/o promosse dall'Amministrazione comunale con un preavviso di almeno 15 giorni al fine di consentire alla CRI di organizzare i propri interventi;

- versare alla Croce Rossa Italiana, la somma di € 5.000,00 quale compartecipazione alle spese di gestione.

ART 4 – CASI PARTICOLARI E MODIFICHE DEL SERVIZIO

Il servizio potrà subire modifiche solo nei casi tassativamente indicati nel presente articolo ed in particolare:

- chiamata per intervento urgente da parte della Centrale Operativa d’Emergenza;
- eventuali condizioni particolari che obblighino la Croce Rossa Italiana ad una modifica degli accordi presi, condizioni che devono essere giustificate e inderogabili.

ART 5 - REGISTRAZIONE

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 3, della Tariffa Allegato A), Parte Seconda del D.P.R. 131/1986. Le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico della Croce Rossa Italiana – Comitato di Arona.

Quanto all’imposta di bollo trova applicazione l’esenzione prevista dall’art. 82, comma 5 del D.lgs 117/2017 per gli enti del terzo settore.

Per il Comune
Il Responsabile dell’Area Servizi Sociali
dott.ssa Ilaria Gaboardi

Per la Croce Rossa Italiana – Comitato di Arona
Il Presidente
sig. Michele Giovannetti